

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
CIG: Z3329E5E68

ART.1 - OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di A.S.S.A.M. - con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze dell' Agenzia.

ART. 2 - PRESTAZIONI

Le attività di brokeraggio prestate da Marsh contempleranno:

- a) analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- b) valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente per massimizzare l'economicità e garantire la miglior copertura dei rischi;
- c) assistenza alle procedure di gara in particolare riguardo alla predisposizione dei bandi e dei capitolati, assistenza nello svolgimento delle gare, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di gara e assistenza nella valutazione delle offerte pervenute;
- d) collaborazione nella fase contrattuale ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;
- e) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.
- f) valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- g) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- h) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto
- i) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri attivi e passivi pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, comunicazione degli importi dei premi assicurativi dovuti e dei termini di pagamento con preavviso di almeno 30 giorni, segnalazione delle eventuali franchigie da versare;

Per quanto esposto ai punti precedenti, l'attività verrà svolta ogni qualvolta necessario con il

personale competente di Marsh.

Marsh non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici e del personale dell'Ente, né potrà in alcun modo impegnare l'Ente, se non preventivamente autorizzata.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di anni due a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e sino al 31.12.2020, rinnovabile per un ulteriore anno e quindi fino al 31.12.2021. Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

Per la scadenza del contratto non è richiesto alcun preavviso o notifica.

La Ditta affidataria avrà l'obbligo, alla scadenza del contratto, di continuare ad effettuare il servizio alle condizioni convenute, in gestione provvisoria, fino a quando A.S.S.A.M. non abbia provveduto ad effettuare nuovo affidamento e/o stipulare un nuovo contratto a seguito dell'esperimento di una nuova gara, e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.

ART. 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

1. Tutte le prestazioni fornite da Marsh in qualità di broker di assicurazione, verranno remunerate dalle compagnie di assicurazione, mediante il pagamento di commissioni, computate quale quota percentuale del premio assicurativo, in misura pari a quella normalmente praticata dal mercato assicurativo.
2. Resta inteso tra le parti che oltre alla commissione di cui al comma che precede, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico dell'Ente.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

- a) L'Ente avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/05 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker;
- b) Marsh dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dalla D.lgs. 209/05;
- c) nel caso in cui Marsh risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'Ente potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica o da quello indicato nella delibera.
- d) si prende atto e si conviene che, salvo i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Marsh e delle società del gruppo Marsh&McLennan Companies derivante, o comunque connessa all'attività di cui al presente mandato, sarà limitata ai danni immediati e diretti ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile e non potrà eccedere, per ciascun evento dannoso o serie di eventi riconducibili alla medesima fattispecie dannosa, un importo complessivo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni).

ART. 6 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto per l'intero periodo, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in

materia di appalti di servizi, è pari ad €4.990,00, oltre IVA dovuta per legge.

L'importo di cui sopra è stato calcolato sulla base delle provvigioni maturate nell'ultimo anno di servizio di brokeraggio effettuato per il Presidio di Ancona ed in base alle percentuali di remunerazione normalmente praticate dal mercato assicurativo, rapportandolo alle coperture assicurative attualmente in corso nell'Agenzia e commisurandolo alla durata del servizio che si intende affidare.

ART. 7 - ONERI A CARICO DI MARSH

Sono a carico di Marsh:

- a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il broker aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di ASSAM né potrà impegnare l'ente medesimo se non preventivamente autorizzato.

Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con la compagnia/e di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione di ASSAM ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

- a) Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti da ASSAM assicurando la tutela degli interessi dello stesso.
- b) Nell'espletamento dell'incarico il broker dovrà seguire quanto indicato nel presente capitolato fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'ente. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali ASSAM, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l'incarico.
- c) Il broker aggiudicatario dovrà adempiere entro 60 giorni dall'affidamento, all'obbligo di presentazione della relazione tecnica meglio descritta all'art. 2 punto b) del presente capitolato.

Il broker dovrà comunque garantire le seguenti attività:

- 1) invio al competente Ufficio di ASSAM degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, con almeno quaranta giorni di anticipo; pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker; resta inteso a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria - anche ai termini dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato;
- 2) richiesta, con almeno trenta giorni di anticipo, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica ecc) in fase di regolazione premio;
- 3) disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario, alle riunioni con il personale di ASSAM allo scopo di illustrare i tratti

essenziali del programma assicurativo della stazione appaltante e della sua razionale gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara;

- 4) gestione dei sinistri, anche in franchigia, presa d'atto del sinistro e relativa comunicazione di apertura della procedura presso la Compagnia assicurativa interessata qualora oggetto di copertura;
- 5) trattazione diretta della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
- 6) definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile;
- 7) costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
- 8) consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalla compagnie, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- 9) assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia tecnico assicurativa sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno;
- 10) assistenza agli uffici di ASSAM competenti della gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri ai fini della chiusura in tempi rapidi degli stessi, con attività di informazione anche in riferimento ai terzi danneggiati per quanto concerne la data di apertura del sinistro, il numero identificativo ad esso attribuito dalla Compagnia, l'indirizzo del centro liquidazione competente per territorio a seguire la pratica, i recapiti telefonici e di fax, ed il nome del perito a cui la pratica è stata affidata;
- 11) comunicazione per scritto alla stazione appaltante e al terzo danneggiato delle cause ostative o di rigo che impediscono l'accoglimento della liquidazione in tutto o in parte della pretesa avanzata e la conseguente chiusura del procedimento amministrativo avviato;

La Stazione appaltante precisa che non è stato predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività oggetto dell'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere, pertanto, pari a zero. Restano a carico della società aggiudicataria gli obblighi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 9 - DIVIETI

Al broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con ASSAM;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare ASSAM senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- c) cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

ART. 10 – PREROGATIVE DI ASSAM

Restano di esclusiva competenza di ASSAM:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'ente;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. ASSAM si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del broker.

ART. 11 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker, che provvederà alla trasmissione degli stessi alle Compagnie di assicurazione entro i tempi necessari a garantire alla stazione appaltante la continuità della copertura assicurativa.

Non sono imputabili alla stazione appaltante gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie effettuati dal broker.

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 comma 11 del D.lgs 50/2016, la stazione appaltante non richiede garanzia provvisoria e definitiva, in considerazione dell'esiguità dell'importo dell'affidamento.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali saranno ad esclusivo carico del broker aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata non soggetta a registrazione ai sensi dell'art.7 della Tabella - Atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 14 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

ASSAM ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari il regolare funzionamento del Servizio. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'aggiudicatario con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ASSAM provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 15 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 per ogni ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, salvo l'eventuale diritto alla richiesta di risarcimento del danno.

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/201 O".

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del Codice civile e della vigente Legislazione in materia.

Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione dei contratto di brokeraggio assicurativo sarà competente il Foro di Ancona.

ART. 17 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS.231/2001

Marsh dichiara di essere dotata di un proprio codice etico e di un Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, consultabili rispettivamente ai seguenti link: (i) http://www.compliance.mmc.com/coc/The%20Greater%20Good/The%20Greater%20Good_IT.pdf;(ii)<http://italy.marsh.com/Portals/56/Documents/MOG231%20Marsh%20SpA%2028Giugno13.pdf> e si impegna ad agire in conformità con i principi contenuti in tali documenti.

ART. 18 PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ciascuna parte si impegna ad osservare, per quanto di sua competenza, tutti gli obblighi derivanti dalla normativa Privacy applicabile (in particolare, il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016).

Per offrire i propri Servizi, Marsh raccoglie e utilizza informazioni personali, come il nome e i dati di contatto, che possono includere anche alcune categorie particolari di dati personali (ad es. dati sanitari) e informazioni relative a precedenti reati e condanne penali (“Dati personali”). Le finalità per cui utilizziamo i Dati personali comprendono, a titolo esemplificativo, l’intermediazione di coperture assicurative, la gestione di richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati personali sono fornite nell'informativa sulla privacy di Marsh, disponibile all'indirizzo <https://www.marsh.com/it/it/privacy-policy.htm> (“Informativa sulla privacy”). È anche possibile richiedere una copia dell'Informativa sulla privacy di Marsh inviando un'e-mail ad affari.legali@marsh.com o scrivendo all'indirizzo Marsh S.p.A., Viale Bodio 33, 20158 Milano, c.a. Legal Counsel.

I fondamenti giuridici su cui Marsh basa la propria attività di trattamento dei Dati personali sono, a seconda del contesto, l'esecuzione di contratti, l'adempimento di obblighi di legge, motivi di interesse pubblico rilevante, interessi legittimi, consenso, esercizio del diritto di promuovere azioni legali e di agire o difendersi in giudizio (in ogni caso, secondo quanto definito nell'Informativa sulla privacy di Marsh). Agli interessati è riconosciuto il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri Dati personali, oltre a tutti gli altri diritti previsti nell'Informativa sulla privacy di Marsh.

Nell’esecuzione dei Servizi, Marsh potrà trasmettere i Dati personali a terzi, quali assicuratori, riassicuratori, periti, subappaltatori e propri affiliati, nonché a organismi di regolamentazione che possono richiedere tali dati per le finalità descritte nell'Informativa

sulla privacy di Marsh.

A seconda dei casi, l'utilizzo dei Dati personali può comportare il loro trasferimento al di fuori del territorio italiano e dello Spazio economico europeo, nel qual caso saranno previste adeguate misure di sicurezza.

In determinate circostanze, Marsh potrebbe avere bisogno di raccogliere e utilizzare categorie particolari di Dati personali (ad es. dati sanitari) o informazioni relative a reati e condanne penali. Laddove ciò sia richiesto, in assenza di diversi fondamenti giuridici per il trattamento, è necessario il consenso dell'interessato al trattamento dei predetti dati per consentire a Marsh di offrire i servizi richiesti. Tale consenso è espresso mediante la sottoscrizione del presente documento. La persona interessata ha facoltà di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, in tal caso Marsh potrà non essere in grado di continuare a fornire i servizi richiesti, ovvero di rispondere alle richieste di informazioni o di indennizzo o di garantire la continuità della copertura assicurativa, nella misura consentita dalla legge applicabile.

Marsh adotterà adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita o la compromissione dei Dati personali.

Con la sottoscrizione del presente documento, il Cliente acconsente al trattamento dei Dati personali forniti e garantisce di aver ottenuto da parte dei suoi dipendenti, clienti o terze parti in genere, tutti i necessari consensi e autorizzazioni a comunicare e trattare/fare trattare le Informazioni Confidenziali e/o i Dati personali che li riguardano. Marsh ha il diritto di ritenere che chiunque comunichi alla stessa Dati personali, lo faccia in conformità con tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Marsh adotterà adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita o la compromissione dei Dati personali.

Data.....

Marsh S.p.A.

.....

ASSAM - IL DIRIGENTE

(Dott. Uriano Meconi)

.....